

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 355)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1959

Disposizioni in materia di concorso per magistrati di corte d'appello e di corte di cassazione per l'anno 1959

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, il sistema attualmente vigente per le promozioni dei magistrati, si articola in due criteri di selezione, costituiti rispettivamente dal concorso e dallo scrutinio. Questo sistema forma oggetto di critiche e di discussioni ed esso viene modificato con un disegno di legge in corso di elaborazione.

In tale situazione si rende necessario prorogare, per l'anno 1959, il termine stabilito dall'articolo 3 della legge 18 novembre 1952, n. 1794, entro il quale devono essere indetti i concorsi per le promozioni a magistrato di appello e a magistrato di cassazione, proroga pura e semplice nei limiti del tempo

strettamente indispensabili perchè sulla progettata riforma possa essere sentito — ritenendosene l'opportunità — il costituendo Consiglio superiore della magistratura.

Pertanto, date le sue finalità, il provvedimento ora proposto non interferisce in alcun modo sulla sostanza del sistema vigente, limitandosi ad una mera modifica di una modalità temporale. Ed appunto per questo restano immutati l'ulteriore termine indicato nel quarto comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1952, n. 1794 (decorrenza agli effetti giuridici ed economici delle promozioni) e tutte le altre norme vigenti in materia di promozione dei magistrati.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico*

I concorsi per le promozioni a magistrato di corte di appello e a magistrato di corte di cassazione sono indetti, per l'anno 1959, non oltre il 15 aprile.

Restano immutati il termine previsto nell'articolo 1, quarto comma, della legge 18 novembre 1952, n. 1794, e tutte le altre norme vigenti in materia di promozione dei magistrati.